

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MARAZZA)

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, relativo alle provvidenze per il recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate

Seduta del 21 giugno 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo luogotenenziale n. 686 del 19 ottobre 1945, poneva, fra le altre condizioni necessarie per ottenere la concessione del compenso di riparazione, quella che i lavori di rimessa in efficienza delle navi sinistrate dovessero essere ultimati entro il 31 dicembre 1947. Questo termine fu successivamente prorogato al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151, il quale però dispose anche che ai beneficiari della proroga il compenso avrebbe potuto essere proporzional-

mente ridotto in relazione alla residua disponibilità dei fondi di bilancio dopo effettuata la liquidazione dei compensi spettanti per le navi rimesse in efficienza entro l'anno 1947.

È evidente che, per potersi procedere al computo della riduzione anzidetta, occorre:

1°) che siano erogati tutti i contributi per le unità ripristinate entro il 1947; onde poter constatare l'ammontare residuo degli stanziamenti;

2°) che si conosca esattamente il numero dei concorrenti che rientrano nella pro-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

roga accordata col citato decreto n. 1151 e l'ammontare esatto complessivo dei compensi che sarebbero ad essi spettati qualora i lavori fossero stati ultimati entro la data del 31 dicembre 1947.

L'aliquota di riduzione sarà poi ricavata dividendo le rimanenze di bilancio per l'importo globale dei compensi spettanti per le unità finite di riparare nell'anno 1948.

Poiché i dati ora accennati non possono ottenersi se non con la esibizione di tutti i documenti occorrenti per il conseguimento della effettiva corresponsione del compenso, e poiché né il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, né il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151, contengono alcuna disposizione che stabilisca un termine per la presentazione dei documenti stessi, si rende necessario stabilire detto termine con apposita legge. Ed infatti il presente articolo del disegno di legge che si propone all'approvazione del Parlamento statuisce che la documentazione in parola, tanto per le navi ripristinate entro il 1947, quanto per quelle ripristinate entro il 1948, debba essere prodotta dagli interessati entro tre

mesi dall'entrata in vigore della legge, ossia giusta l'articolo 73, ultimo comma, della Costituzione, entro tre mesi e quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge, termine più che congruo, considerato che la documentazione richiesta riflette avvenimenti non posteriori comunque alla data del 31 dicembre 1948.

Coloro che non osserveranno quest'onere s'intenderanno *ope legis* decaduti dal diritto di concorrere al compenso di riparazione previsto dai due citati decreti n. 686 e n. 1151.

Solo così potrà essere definita la situazione, che il Ministero ha più volte, ma sempre inutilmente, tentato di chiarire, sia direttamente, sia per tramite delle associazioni di categoria, di ben 787 domande rimaste finora completamente prive di documentazione e di altre 81 insufficientemente documentate, e sarà possibile procedere alla liquidazione dei compensi per tutte le altre, relative a navi e galleggianti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151.

Il provvedimento ha riportato l'adesione di tutte le Amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I documenti occorrenti per la liquidazione del compenso di riparazione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.